



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

Prot. n. 4537/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari Permanenti III e VI

Al Presidente della Commissione Consiliare  
Speciale in tema di politiche giovanili, disagio  
sociale e occupazione

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: "Modifiche al Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, art. 54, comma 1, lettera A): Testo Unico alla normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro) e adeguamento dello Statuto dell'Agencia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS)" Reg. Gen. n. 176**

Ad iniziativa della G. R. Assessore Nappi  
Depositata il 25 febbraio 2011

#### IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto;  
VISTI gli articoli 54 e 59 del Regolamento interno

#### A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**III e VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto,  
Commissione Consiliare Speciale in tema di politiche giovanili, disagio sociale e occupazione  
per il parere**

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 56, comma 2, dello Statuto, la III e la VI Commissione Consiliare Permanente dovranno presentare la relazione al Consiglio nel termine breve di trenta giorni dall'assegnazione.

Napoli,

25 FEB. 2011

IL PRESIDENTE



Prof. Gen. 2011.0004537/A

Del 25/02/2011 10:35:17

Da CR A SERASS

## Giunta Regionale della Campania

### Delibera di Giunta

#### Area Generale di Coordinamento:

**A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel**

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
55	21/02/2011	17	6	0

#### Oggetto:

Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione - Attuazione art. 1 lett. c), L.R. n. 7 del 20 Luglio 2010 - Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 "Regolamento di attuazione di cui alla l.r. n.14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1, lett. A): Testo Unico alla normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità' del lavoro" e adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS).

#### Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

#### Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 2E053680B1444088833D1BB00E91480600E585DB

Allegato nr. 1 : 5822F3E9073AD10863B767EB0464F89AB54846D1

Frontespizio Allegato : AED9896744853BDDC442A8E83EB96A41B35DF334





# Regione Campania

## GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 21/02/2011

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione - Attuazione art. 1 lett. c), L.R. n. 7 del 20 Luglio 2010 - Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 "Regolamento di attuazione di cui alla l.r. n.14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1, lett. A): Testo Unico alla normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualita' del lavoro" e adeguamento dello Statuto dell'Agazia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS).*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA
3)	Assessore	Vito	AMENDOLARA
4)		Edoardo	COSENZA
5)	"	Gaetano	GIANCANE
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA
7)	"	Severino	NAPPI
8)	"	Giovanni	ROMANO
9)	"	Ermanno	RUSSO
10)	"	Pasquale	SOMMESE
11)	"	Marcello	TAGLIALATELA
12)	"	Guido	TROMBETTI
13)	"	Sergio	VETRELLA
	Segretario	Maria	CANCELLIERI

**PRESIDENTE**

**ASSENTE**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

#### **Premesso:**

- Che la L.R. n. 14 del 13 Agosto 1998 *"Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego"* ha istituito l'Agenzia regionale per il Lavoro denominata ARLAV;
- Che con L.R. n. 1 del 19 Gennaio 2009 la denominazione dell'Agenzia è stata modificata in *"Agenzia regionale della Campania per il Lavoro e la Scuola"* - ARLAS;
- Che con L.R. n. 14 del 18 Novembre 2009 è stato approvato il *"Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione Professionale e per la promozione della qualità del lavoro"*, il quale all'art. 21 disciplina attività e struttura, modalità organizzative, funzioni e compiti dell'Agenzia;
- Che, ai sensi dell'art. 21, comma 9 della predetta L.R. 14 del 18 Novembre 2009, *"il piano di riorganizzazione, il funzionamento, la dotazione organica di personale, la regolamentazione finanziaria, patrimoniale e gestionale, la pianificazione e il controllo di gestione dell'ARLAS, la previsione delle sue articolazioni periferiche sul territorio regionale, nonché la definizione puntuale dei compiti ad essa affidati, sono disciplinati dallo Statuto dell'ARLAS approvato dalla Giunta regionale"*;
- Che con DGR. n. 1847 del 18 dicembre 2009 è stato approvato il Regolamento di attuazione di cui all'art. 54 comma 1 lettera A) della predetta L.R. 14 del 18 Novembre 2009, il quale all'art. 17 disciplina organizzazione e funzioni ulteriori dell'Agenzia;
- Che con DGR. n. 1849 del 18 dicembre 2009 è stato approvato il Regolamento di attuazione di cui all'art. 54 comma 1 lettera B) della predetta L.R. 14 del 18 Novembre 2009 recante *"disposizioni regionali per la formazione professionale"*;
- Che con DGR. n. 1968 del 31 dicembre 2009 è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia e con DGR. n. 175 del 25 febbraio 2010 è stato nominato il relativo Consiglio di Amministrazione;
- Che con L.R. n. 7 del 20 Luglio 2010, pubblicata sul B.U.R.C. n. 50 del 20/07/2010, sono state apportate modifiche alla L.R. n. 14 del 18 Novembre 2009, tra cui la denominazione dell'*"Agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuola"* che è sostituita dalla seguente: *"Agenzia per il lavoro e l'istruzione"*;

#### **Ritenuto**

- Di dover provvedere, in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 1, lettera e) della richiamata LR 20 luglio 2010, n. 7, all'approvazione delle modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 *"Regolamento di attuazione di cui alla LR n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1 lett. a): "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro"* e all'adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS), riportandone il testo integrale che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante;

#### **Preso atto**

- del parere favorevole espresso con note prot. 9209/UDCP/GAB/UL del 9 dicembre 2010 e prot. 990119 del 10 dicembre 2010, rispettivamente dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale e dall'Avvocatura regionale, alla proposta di modifica del Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 *"Regolamento di attuazione di cui alla LR n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1 lett. a) "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro"* e all'adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS);
- altresì, dell'integrazione al parere reso dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale con nota prot. n. 1445/UDDP/GAB/UL, del 04/02/2011;

#### **Visto**

- il Dlgs. n. 165/2001;
- la L.R. n. 14 del 18 Novembre 2009;
- la L.R. n. 7 del 20 Luglio 2010;
- la DGR. n. 1847 del 18 dicembre 2009;
- la DGR. n. 1849 del 18 dicembre 2009;
- gli artt. 17 Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8;


- il D.L. 78 del 31 Maggio 2010, convertito in Legge 122/2010;

**propone e la Giunta in conformità a voto unanime**

### **DELIBERA**

**per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:**

- provvedere, in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 1, lettera e) della richiamata LR 20 luglio 2010, n. 7, all'approvazione delle modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 "Regolamento di attuazione di cui alla LR n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1 lett. a): "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro" e all'adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS), riportandone il testo integrale che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante;
- di inviare il presente provvedimento, ad ognuno per la propria competenza, al Consiglio regionale, all'A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.), al Settore 04 dell'A.G.C. 17, all'Agenzia per il lavoro e l'istruzione, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;



# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	55	del	21/02/2011	AREA 17	SETTORE 6	SERVIZIO 0
------------------	----	-----	------------	------------	--------------	---------------

OGGETTO :

***Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione - Attuazione art. 1 lett. c), L.R. n. 7 del 20 Luglio 2010 - Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 "Regolamento di attuazione di cui alla l.r. n.14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1, lett. A): Testo Unico alla normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualita' del lavoro" e adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS).***

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE   ASSESSORE		<i>Assessore Nappi Severino</i>	_____	_____
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Oddati Antonio</i>	_____	_____
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. Oddati Antonio</i>	_____	_____


VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>21/02/2011</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>21/02/2011</b>

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

\_\_\_\_\_

*Dichiarazione di conformità della copia cartacea:*

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania



## Denominazione dell'atto

Proposta di Regolamento

## Titolo dell'atto

“Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 “Regolamento di attuazione di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. a): Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro” e adeguamento dello Statuto dell’Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione (ARLAS)”

## Relazione introduttiva

Con il presente provvedimento si intende procedere all’adeguamento del regolamento regionale n.8 del 2010 nonché dello Statuto dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Istruzione (ARLAS), alla luce della novella legislativa introdotta con legge regionale n.7/2010. L’intervento regolamentare si è reso necessario in quanto la legge è intervenuta in materia di organi di direzione e indirizzo dell’Agenzia nonché su alcune funzioni della stessa. Si è dunque provveduto ad adeguare il testo regolamentare e lo Statuto allo spirito e alle finalità della legge, rispettandone l’impianto. La proposta di regolamento non presenta oneri finanziari per l’Ente Regione né per l’Agenzia stessa.

## Testo

### Art. 1

#### *Modifiche al regolamento 2 aprile 2010, n. 8*

1. Il comma 1, dell’articolo 17 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 è sostituito dal seguente:

“1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge 18 novembre 2009, n. 14, la Giunta, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina, ai sensi dell’articolo 21, comma 7 il Comitato di indirizzo dell’ARLAS e il Direttore Generale i quali durano in carica cinque anni. Il Direttore Generale partecipa a riunioni del Comitato di indirizzo senza diritto di voto”.

2. Il comma 1, dell’articolo 11 del regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione regionale per il lavoro esprime, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 14/2009, pareri in ordine a:

- a) modalità di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficoltà o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
- b) azioni di sviluppo dell’occupazione e di sostegno all’incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare per contrastare la disoccupazione di lunga durata, la disoccupazione femminile e giovanile e i fenomeni di fuoriuscita dal mercato del lavoro;
- c) criteri e procedura di accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, nonché per la sospensione e la revoca dell’accreditamento stesso, le tipologie di servizi che possono essere affidati ai soggetti accreditati e le modalità di verifica dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati, anche per la

- sospensione o la revoca delle convenzioni nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge n. 14/2009;
- d) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 14/2009;
  - e) definizione delle categorie di soggetti svantaggiati che possono essere assunti con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e all'articolo 34 della legge n. 14/2009, nonché determinazione del contenuto del piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, degli interventi formativi che devono essere erogati e dei requisiti professionali dei tutor aziendali;
  - f) contenuti necessari delle convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni in esse contenute, anche ai fini della sospensione o della revoca delle stesse;
  - g) requisiti, modalità e procedure per il rilascio ai soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione all'esercizio sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale e alla ricollocazione del personale nonché delle condizioni per la sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa secondo quanto stabilito nell'articolo 19 della legge n. 14/2009;
  - h) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti autorizzati;
  - i) definizione dei livelli essenziali del servizio che devono assicurare i Centri per l'impiego e i soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 della legge n. 14/2009;
  - j) criteri per la gestione operativa dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori;
  - k) caratteristiche dei modelli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di tenuta e trasmissione degli stessi tenendo conto del modello nazionale di comunicazioni obbligatorie;
  - l) modalità tecniche di funzionamento del Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL), in coordinamento con i parametri tecnici nazionali di intercomunicazione della Borsa continua nazionale del lavoro e in coerenza con i flussi informativi di scambio determinati a livello nazionale;
  - m) modalità di interconnessione dei Centri per l'impiego e dei soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati, con il Sistema Informativo Regionale del Lavoro, con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni;
  - n) criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica e la certificazione dell'esistenza o della cessazione dello stato di disoccupazione da parte dei Centri per l'impiego;
  - o) servizi per l'impiego ulteriori, rispetto a quelli elencati dall'articolo 14 del presente Regolamento, per l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, il soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese e lo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro;
  - p) criteri e procedure per limitare le richieste nominative nell'ambito del bacino dei lavoratori stagionali;
  - q) criteri, procedure e modalità operative di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
  - r) requisiti per l'accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di interventi in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali e dei principi e degli indirizzi generali di cui all'articolo 37 della legge n. 14/2009;

- s) promozione delle convenzioni tra i Centri per l'impiego e le altre strutture competenti in materia di occupabilità femminile di cui all'articolo 23 del presente Regolamento;
- t) requisiti, modalità e procedure per la determinazione dello stato di particolare gravità dei disabili per i quali favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68 tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento;
- u) individuazione di particolari situazioni di difficoltà dei lavoratori da sostenere per l'accesso al credito secondo quanto disposto dall'articolo 35 della legge n. 14/2009;
- v) approvazione delle liste di mobilità e altre competenze previste dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223;
- w) definizione del rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato”.

#### Art. 2

##### *Adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione*

1. In attuazione dell'attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, l'adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS) è contenuto nell'Allegato A al presente regolamento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### Art. 3

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

STATUTO  
DELL'AGENZIA PER IL LAVORO E L'ISTRUZIONE (ARLAS)  
articolo 21 LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009 N. 14

TITOLO I  
NATURA GIURIDICA, SEDE E FUNZIONI

Art. 1  
*Natura giuridica*

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2009 n. 14 l'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione – di seguito denominata ARLAS – è un Ente pubblico non economico strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

Art. 2  
*Sede ed articolazioni*

1. L'ARLAS ha sede in Napoli.
2. Ai sensi dell'articolo 21 comma 9 L. R. n. 14/2009 e dell'articolo 17 del Regolamento di attuazione approvato con DGR n. 1847 del 18.12.2009 possono essere costituite, con apposita deliberazione del Comitato di indirizzo, articolazioni periferiche dell'ARLAS, su base provinciale, nel limite massimo di una per ciascuna Provincia.

Art. 3  
*Funzioni e attività*

1. L'ARLAS, in conformità all'articolo 4 lettera d) del D. Lgs. n. 469/1997, all'articolo 21 della L. R. n. 14/2009 e all'articolo 17 del Regolamento di attuazione, nel rispetto della programmazione regionale e delle direttive espresse dall'organo di indirizzo, svolge funzioni amministrative, di supporto tecnico, di qualificazione, di assistenza, di studio e di monitoraggio nell'ambito delle politiche per il lavoro, l'istruzione e la formazione professionale in un'ottica di integrazione e coordinamento.
2. Nell'ambito delle politiche per il lavoro l'ARLAS fornisce assistenza e supporto tecnico nella definizione della programmazione e delle linee di indirizzo delle politiche regionali per il lavoro e per la formazione svolgendo l'attività di istruttoria, analisi e studio necessaria per l'elaborazione del Documento triennale ed annuale di programmazione e fornisce assistenza tecnica agli organi di programmazione e concertazione, in particolare alla Conferenza regionale per il lavoro e alla Commissione regionale per il lavoro, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge n. 14/2009. In particolare l'ARLAS:
  - a) fornisce assistenza tecnica e strumentale alla Commissione regionale per il lavoro in merito agli indirizzi regionali delle politiche del lavoro e della formazione professionale e sui relativi atti applicativi;
  - b) gestisce l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro assicurando la raccolta e l'elaborazione dei dati provenienti dai servizi per l'impiego e da altre fonti qualificate e la realizzazione di studi e ricerche tematiche nonché la diffusione dei relativi risultati;
  - c) elabora un rapporto annuale sullo stato del mercato del lavoro regionale;

- d) assicura la gestione informatizzata e l'utilizzo a fini statistici di monitoraggio e valutazione dei dati attinenti gli strumenti e le azioni di promozione della qualità del lavoro nell'ambito del sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro (AQL);
- e) fornisce assistenza tecnica nell'elaborazione dei parametri qualitativi di utilizzazione del lavoro di cui all'**articolo 9** della legge n. 14/2009;
- f) realizza studi e ricerche finalizzati alla previsione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato e all'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori e delle imprese;
- g) rileva ed analizza i settori a elevato tasso di lavoro irregolare;
- h) effettua il monitoraggio e analizza i flussi dei lavoratori che emigrano verso altre aree del Paese;
- i) realizza studi e ricerche su aspetti specifici del mercato del lavoro regionale;
- j) monitora le forme contrattuali di lavoro, con particolare attenzione alle tipologie di lavoro flessibile, alle loro causali, ai regimi degli orari, alle condizioni retributive, al lavoro sommerso e quello precario;
- k) effettua il monitoraggio dell'impatto dell'impiego dei fondi strutturali sulle politiche del lavoro e dell'occupazione;
- l) svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione, le attività istruttorie per la certificazione AQL delle imprese e tutte le funzioni connesse agli "Sportelli unici" per la gestione della procedura di rilascio della certificazione e per le richieste di incentivi di cui agli assi di intervento previsti nella L.R. n. 14/2009;
- m) assicura assistenza tecnica alle Province per la progettazione dei Piani provinciali per le politiche del lavoro;
- n) fornisce supporto ed assistenza tecnica per la definizione dei Piani d'azione sociali, regionali o provinciali, per la programmazione delle azioni e degli interventi nelle aree di crisi;
- o) fornisce assistenza e supporto tecnico ai Centri per l'impiego e collabora con essi per favorire i processi di integrazione tra i servizi per l'impiego, il sistema della formazione professionale e le azioni di sostegno all'occupazione e per assicurare il corretto funzionamento e l'erogazione dei servizi al lavoro;
- p) contribuisce a qualificare i servizi per l'impiego attraverso la promozione e la diffusione delle attività e l'assistenza di analisi, studio e documentale;
- q) svolge attività di monitoraggio e valutazione dei servizi erogati, ivi compresi gli interventi formativi anche attraverso il coordinamento delle attività di monitoraggio svolte a livello provinciale per assicurare omogeneità su tutto il territorio regionale;
- r) fornisce sostegno ai Centri per l'impiego per la promozione dell'integrazione fra servizi per il lavoro e formazione professionale decentrata;
- s) svolge le istruttorie necessarie all'iscrizione dei soggetti pubblici e privati accreditati per l'erogazione dei servizi per l'impiego nell'elenco regionale di cui all'**articolo 18** della L. R. n. 14/2009 e cura la tenuta e l'aggiornamento di esso;
- t) provvede all'istituzione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti autorizzati allo svolgimento, sul territorio regionale, di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale provvedendo anche alle comunicazioni degli estremi delle autorizzazioni regionali rilasciate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché dell'eventuale sospensione e revoca delle stesse, ai fini delle iscrizioni delle Agenzie nella sezione regionale del relativo Albo nazionale;
- u) gestisce il Sistema Informativo regionale del Lavoro (SIRL) assicurando il raccordo con il Sistema informativo delle altre Regioni e con la Borsa continua nazionale del lavoro secondo gli standard nazionali e le specificità locali;
- v) supporta gli uffici regionali per le politiche del lavoro rivolte ai disabili;

- w) promuove iniziative per l'orientamento dell'imprenditoria, dell'autoimprenditorialità, del lavoro autonomo o associato, della cooperazione sociale e per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità o in condizioni di svantaggio occupazionale;
  - x) svolge studi, ricerche ed analisi aventi a oggetto i settori di intervento delle politiche industriali e di sviluppo al fine di favorire l'integrazione delle politiche produttive ed industriali e delle politiche occupazionali.
3. Sul piano delle politiche della formazione l' ARLAS sostiene il processo di decentramento delle funzioni della formazione e dell'orientamento professionale attraverso il supporto tecnico alle Province nella rilevazione dei fabbisogni formativi, nella programmazione delle politiche formative e nella predisposizione di un'offerta integrata di istruzione e formazione.
4. L' ARLAS inoltre:
- a) fornisce assistenza tecnica e strumentale all'Osservatorio regionale sull'apprendistato;
  - b) fornisce assistenza tecnica e strumentale nell'ambito del Repertorio regionale delle qualifiche per il rilascio delle qualifiche professionali;
  - c) gestisce l'Elenco regionale delle Commissioni di esame per il rilascio delle qualifiche, strutturato per aree formative e professionali;
  - d) fornisce assistenza tecnica all'Amministrazione regionale per la validazione dei Piani provinciali dell'offerta formativa di cui all'**articolo** 10 del Regolamento di attuazione relativo alla formazione professionale approvato con DGR n. 1849 del 18.12.2009;
  - e) svolge attività di supporto tecnico e strumentale per la certificazione delle competenze;
  - f) svolge un ruolo tecnico di coordinamento e di attuazione dei percorsi di integrazione tra il sistema scolastico e il sistema formativo contribuendo alla progettazione del sistema di riconoscimento reciproco dei crediti formativi;
  - g) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco regionale delle Commissioni di valutazione delle competenze strutturato per aree formative e professionali;
  - h) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco regionale degli operatori della formazione;
  - i) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco regionale degli Enti accreditati per lo
  - j) svolgimento delle attività di formazione ed orientamento;
  - k) fornisce supporto tecnico e strumentale alle attività di verifica e monitoraggio del sistema regionale di accreditamento per i servizi per la formazione e l'orientamento.
5. L'ARLAS – organismo tecnico dell'Amministrazione regionale – svolge un ruolo strategico di progettazione e supporto tecnico in materia di coordinamento ed attuazione degli interventi di politica del lavoro, della formazione e dell'istruzione.
6. Nell'ambito dei processi di integrazione delle politiche l'ARLAS – attraverso i suoi dipartimenti – svolge in particolare le seguenti attività tecniche, operative e strumentali:
- a) predisposizione dell'offerta di percorsi formativi integrati;
  - b) studi, ricerche e sperimentazione di modelli d'intervento per la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;
  - c) produzione ed acquisizione di supporti tecnici e didattici;
  - d) sviluppo ed implementazione dei sistemi informativi;
  - e) trasferimento di buone pratiche;
  - f) monitoraggio e valutazione degli interventi formativi;
  - g) coordinamento e il supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale, tra cui i programmi di potenziamento dell'offerta formativa;
  - h) monitoraggio e valutazione dell'impatto e dell'occupazione delle politiche formative;

- i) progettazione, promozione e sviluppo dei percorsi finalizzati all'integrazione tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo;
  - j) supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro
  - k) progettazione e coordinamento di iniziative ed azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
  - l) supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro mediante sistemi di reciproco riconoscimento dei crediti e percorsi finalizzati ai rientri scolastici e/o ai passaggi tra il sistema di istruzione e il sistema della formazione;
  - m) attuazione e promozione dei tirocini formativi e di orientamento;
  - n) verifica e monitoraggio dei tirocini formativi e di orientamento attivati sul territorio regionale;
  - o) predisposizione di una relazione annuale sugli aspetti quantitativi, qualitativi e sulle modalità di attuazione dei tirocini formativi.
7. L'ARLAS può svolgere a titolo oneroso, mediante stipula di contratti di diritto privato o di Convenzioni, attività per altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta in materie attinenti alle proprie funzioni istituzionali ed in conformità con i criteri di indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta Regionale.

## TITOLO II ORGANI

### Art. 4 *Organi*

1. Sono organi istituzionali dell'ARLAS il Comitato di indirizzo, il Direttore Generale e il Collegio Sindacale.

### Art. 5 *Comitato di indirizzo*

1. Il Comitato di indirizzo è organo di indirizzo e di programmazione dell'ARLAS, in esecuzione delle direttive, espresse attraverso l'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, dalla Giunta Regionale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di Lavoro Formazione professionale nomina il Comitato di indirizzo dell'Agenzia, formato da tre componenti, di cui uno nominato dal Consiglio Regionale esperto in materia di lavoro formazione e istruzione, che elegge il Presidente al suo interno con funzioni di rappresentanza legale dell'ARLAS.
3. I componenti del Comitato di indirizzo durano in carica cinque anni salvo le specifiche ipotesi di decadenza e revoca.
4. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ovvero ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o a richiesta della maggioranza dei componenti o di due Componenti del Collegio Sindacale.
5. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di indirizzo con funzioni consultive.
6. Gli avvisi di convocazione devono essere comunicati a domicilio, ovvero al domicilio eletto, a mezzo di raccomandata A/R oppure a mezzo telegramma o posta elettronica a tutti i componenti del Comitato di indirizzo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta e devono recare l'ora, il luogo dell'adunanza e i singoli punti dell'ordine del

- giorno. Nei casi urgenti la comunicazione deve essere ricevuta almeno ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione, anche sintetica, del motivo dell'urgenza. La convocazione d'urgenza non è consentita per l'approvazione degli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
7. Il Comitato di indirizzo si costituisce con la presenza di almeno due componenti e delibera, di norma, solo sui punti e sugli argomenti posti all'ordine del giorno ma può deliberare sugli argomenti non inclusi quando siano presenti alla seduta tutti i componenti e nessuno di essi chieda di rinviare l'argomento ad altra seduta.
  8. Le riunioni del Comitato di indirizzo si tengono di norma presso la sede dell' ARLAS, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.
  9. Le riunioni del Comitato di indirizzo non sono pubbliche, salvo diversa decisione dello stesso a maggioranza per la discussione di determinati argomenti.
  10. Le adunanze del Comitato di indirizzo sono presiedute dal Presidente ovvero, in casi di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano fra i presenti.
  11. Le deliberazioni del Comitato di indirizzo sono valide se assunte alla presenza di almeno la metà dei componenti e con la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei presenti.
  12. A parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua mancanza, di colui che presiede l'adunanza.

#### Art. 6

##### *Funzioni del Comitato di indirizzo*

1. Il Comitato di indirizzo compie tutti gli atti idonei, necessari o opportuni per il raggiungimento dei fini istituzionali di essa. In particolare il Comitato di indirizzo delibera circa:
  - a) l'approvazione del Piano annuale e triennale delle attività svolte dall'ARLAS da presentare alla Giunta regionale;
  - b) la verifica della rispondenza dei risultati gestionali agli obiettivi programmati;
  - c) l'approvazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio consuntivo e degli atti a essi connessi;
  - d) la locazione, l'acquisto, la manutenzione, l'uso e la gestione di immobili;
  - e) l'approvazione dei regolamenti interni proposti dal Direttore Generale;
  - f) la programmazione dei fabbisogni organici del personale proposti dal Direttore Generale;
  - g) l'accettazione di deleghe di attuazione o gestione da parte di terzi e relative convenzioni, ivi comprese le attività che l'ARLAS può svolgere su richiesta di Enti e/o soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione;
  - h) la costituzione o la partecipazione a società o consorzi;
  - i) la nomina e la revoca dei dirigenti e degli alti funzionari con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti nel caso di provvedimento di revoca, nonché l'affidamento e la revoca degli incarichi di dirigenza degli Uffici, su proposta del Direttore Generale;
  - j) la nomina dei Direttori delle Aree organizzative e delle eventuali articolazioni periferiche provinciali dell'ARLAS proposte dal Direttore Generale;
  - k) la dichiarazione di revoca, decadenza o incompatibilità dei propri componenti.
2. Il Comitato di indirizzo, inoltre, delibera su ogni altra materia a esso attribuita da Leggi e regolamenti statali e regionali.
3. Il Comitato potrà costituire Commissioni composte da più membri anche esterni per lo studio di particolari problemi connessi all'attività dell'Agenzia, predeterminando la durata in carica della Commissione, i compiti e la composizione.

## Art. 7

### *Incompatibilità, decadenza e revoca dei componenti del Comitato di indirizzo*

1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali, ai componenti del comitato di indirizzo si applicano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.
2. I componenti del Comitato di indirizzo possono essere revocati con delibera motivata della Giunta regionale in presenza di accertate gravi irregolarità, mancata esecuzione delle direttive espresse dalla Giunta Regionale ovvero in caso di gravi contrasti tra operato e indirizzi approvati dalla Giunta regionale. Nella medesima delibera di revoca la Giunta regionale dispone la nomina del sostituto.

## Art. 8

### *Direttore Generale*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Lavoro e Formazione professionale, nomina il Direttore Generale, scelto tra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno cinque anni ovvero tra esterni esperti in materia di lavoro e formazione.
2. Il Direttore Generale è organo di gestione dell'ARLAS e di esecuzione degli indirizzi espressi, attraverso l'Assessore al Lavoro e alla formazione professionale, dalla Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e può essere rinominato al massimo per ulteriori cinque anni.
3. Il Direttore Generale ha la responsabilità tecnico-gestionale dell'ARLAS e della rispondenza della gestione agli indirizzi ed agli obiettivi espressi dalla Giunta Regionale e dal Comitato di indirizzo, agli atti di programmazione regionale ed ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il Direttore Generale provvede alla gestione del bilancio e all'amministrazione di essa.
4. Il Direttore Generale in particolare:
  - a) propone e sottopone al Comitato di indirizzo il Piano annuale e triennale delle attività;
  - b) formula al Comitato di indirizzo proposte per l'elaborazione dei programmi e delle attività, partecipa alle sedute del Comitato di indirizzo senza diritto di voto con funzioni consultive e delle sue posizioni deve essere data menzione nei verbali delle riunioni;
  - c) emana le direttive generali e gli atti idonei al conseguimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi e delle attività deliberati dal Comitato di indirizzo;
  - d) controlla l'andamento dell'amministrazione e della gestione dell'ARLAS con riferimento agli obiettivi deliberati dal Comitato d'indirizzo e ne verifica i risultati;
  - e) adotta provvedimenti indifferibili o urgenti, qualora il Comitato di indirizzo non vi provveda,
  - f) convocando, in tal caso, senza indugio, l'organo di indirizzo per la ratifica, in mancanza della quale si intenderanno inefficaci;
  - g) adotta gli atti da sottoporre al Comitato di indirizzo e soggetti alla successiva approvazione della Giunta regionale;
  - h) controlla l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria;
  - i) propone e sottopone al Comitato di indirizzo il bilancio annuale di previsione e il bilancio consuntivo;
  - j) adotta tutti i provvedimenti idonei a migliorare l'efficienza e la funzionalità degli Uffici dell'ARLAS;

- k) dirige la struttura organizzativa e provvede all'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate;
  - l) dirige il personale attribuendo o revocando gli incarichi inerenti ai vari Uffici, dà esecuzione ai provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro deliberati dal Comitato di indirizzo ed adotta le misure disciplinari nel rispetto della normativa vigente;
  - m) propone e sottopone alla deliberazione del Comitato di indirizzo la nomina dei Direttori delle Aree organizzative e delle eventuali articolazioni periferiche provinciali dell'ARLAS;
  - n) presiede, con facoltà di delega, le commissioni di concorso e di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e firma i contratti in attuazione dei programmi ed obiettivi deliberati dal Comitato di indirizzo;
  - o) firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
  - p) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
  - q) sottoscrive gli atti negoziali, i contratti e le convenzioni ed adotta gli atti amministrativi e contabili a rilevanza esterna;
  - r) determina i criteri generali di organizzazione degli Uffici definendo, in particolare, le mansioni, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
  - s) provvede all'adozione della pianta organica del personale, suddivisa per qualifiche e profili professionali e funzionali, da sottoporre al Comitato di indirizzo e all'approvazione della Giunta regionale;
  - t) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
  - u) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
  - v) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
  - w) conferisce, in caso di comprovata necessità derivante anche da carenze di organico e con provvedimenti motivati da sottoporre all'approvazione preventiva del Comitato di indirizzo, incarichi di collaborazione professionale esterni.
5. Per il periodo di tempo strettamente necessario alla costituzione del Comitato di indirizzo il Direttore Generale può procedere direttamente all'affidamento degli incarichi occorrenti per assicurare il regolare espletamento delle attività dell'Agenzia.

#### Art. 9

##### *Incompatibilità, decadenza e revoca dell'incarico di Direttore Generale*

1. All'incarico di Direttore Generale si applicano le cause di incompatibilità di cui alla L.R. n. 17/1996.
2. L'incarico è revocato, previa contestazione, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, con deliberazione della Giunta regionale in caso di sopravvenuta causa di incompatibilità, gravi violazioni di legge, mancata esecuzione del mandato ovvero in caso di contrasti tra operato e indirizzi espressi, attraverso l'Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale, dalla Giunta Regionale. Con la medesima delibera di revoca la Giunta regionale provvede alla nomina del nuovo Direttore Generale.

Art. 10  
*Collegio sindacale*

1. Il Collegio Sindacale è l'organo di vigilanza e controllo economico-finanziario dell'ARLAS. Esso è composto da tre membri effettivi nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale i quali durano in carica tre anni e possono essere rinominati per un numero massimo di tre esercizi.
2. Con la medesima delibera devono essere nominati anche due componenti supplenti del Collegio sindacale. I membri del Collegio Sindacale sono nominati tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.
3. I componenti del Collegio sindacale assistono alle sedute del Comitato di indirizzo.
4. Il Collegio sindacale svolge le funzioni a esso attribuite dalla legge, ed in particolare:
  - a) vigila sulla regolare tenuta della contabilità, esamina i Libri ed i Registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;
  - b) esercita il controllo sulla gestione economica e contabile dell'ARLAS;
  - c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ARLAS;
  - d) effettua periodicamente riscontri e verifiche di cassa;
  - e) redige una relazione sul bilancio preventivo formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese, entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione;
  - f) esprimere parere sul bilancio consuntivo e redige una relazione attestandovi la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
  - g) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni legislative e regolamentari per quanto attinenti alla gestione finanziaria;
  - h) riferisce almeno ogni sei mesi al Direttore Generale sui risultati dell'attività di controllo;
  - i) redige almeno ogni sei mesi una relazione dettagliata sullo stato generale della gestione contabile dell'ARLAS e la trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale competente in materia di lavoro, formazione professionale ed istruzione.
5. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi e delle riunioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del Collegio sindacale intervenuti e presenti.
6. Ciascun componente del Collegio Sindacale ha diritto di accedere agli atti, ai documenti e a ogni informazione utile all'esercizio del proprio mandato.

Art. 11

*Incompatibilità, decadenza e revoca dell'incarico di componente del Collegio Sindacale*

1. Salve le incompatibilità previste dalle leggi statali non possono essere nominati o designati quali componenti del Collegio Sindacale i coniugi, parenti o affini entro il terzo grado di parentela dei componenti del Comitato di indirizzo.
2. Sono cause di decadenza dall'incarico di Sindaco:
  - a) la mancata partecipazione senza giusta causa, nel corso dell'esercizio finanziario, a più di due riunioni consecutive del Collegio sindacale;
  - b) la mancata partecipazione senza giusta causa a più di due sedute del Comitato di indirizzo;
  - c) la cancellazione o la sospensione dal Registro dei revisori contabili.

3. L'incarico di Sindaco può essere revocato con delibera motivata di Giunta regionale per gravi irregolarità nell'esercizio del proprio mandato e in tutte le altre ipotesi previste per legge.
4. Qualora venga meno uno dei componenti del Collegio sindacale per una delle cause sopra indicate subentra il sindaco supplente più anziano che resta in carica fino alla fine del mandato previa nomina del Comitato di indirizzo.

### TITOLO III FINANZA E CONTABILITA'

#### Art. 12

##### *Patrimonio e mezzi finanziari*

1. L'ARLAS ha piena autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.
2. Il patrimonio dell'ARLAS è composto da:
  - a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà, in uso o in comodato;
  - b) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui al punto precedente;
  - c) finanziamento annuale trasferito dalla Regione Campania nella misura determinata dalla legge di bilancio di previsione sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di attività di cui al successivo articolo 13;
  - d) contributi corrisposti, a qualsiasi titolo, da enti pubblici e privati e/o da altri soggetti;
  - e) eventuali proventi derivanti da servizi forniti a terzi a titolo oneroso;
  - f) rimborsi o proventi derivanti dalla realizzazione di servizi o progetti su incarico della Regione Campania anche a valere su risorse comunitarie.
3. Restano nel patrimonio dell'ARLAS i beni mobili e immobili già destinati a essa e trasferiti alla Regione Campania dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. La Regione Campania può concedere in uso o comodato all'ARLAS altri beni mobili ed immobili ovvero erogare a essa ulteriori servizi.

#### Art. 13

##### *Piano annuale e triennale di attività*

1. L'ARLAS adotta un Piano per la programmazione delle proprie attività e dei relativi bisogni di spesa e per la definizione del fabbisogno di personale.
2. Il Piano viene adottato con cadenza triennale e deve essere annualmente aggiornato.
3. Il Piano è proposto dal Direttore Generale il quale lo sottopone al Comitato di indirizzo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per la deliberazione.
4. La proposta del Piano di attività è formulata sentito il parere della Commissione regionale per il lavoro in coerenza con il Programma annuale regionale per le politiche del lavoro e della formazione professionale.
5. Il Piano annuale delle attività è definitivamente approvato, su proposta dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale, dalla Giunta regionale.

#### Art. 14

##### *Bilancio di previsione e Rendiconto generale*

1. Il sistema contabile dell'ARLAS prevede il bilancio annuale di previsione e il Rendiconto generale.
2. Il Bilancio di previsione è adottato dal Direttore Generale previo parere del Collegio Sindacale ed è proposto al Comitato d'indirizzo per la deliberazione. Il Comitato di

indirizzo delibera il bilancio di previsione entro il 30 settembre dell'anno precedente al quale si riferisce.

3. Il Bilancio di previsione è poi definitivamente approvato dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 7 del 30 aprile 2002.
4. Il Direttore Generale adotta, entro il 31 marzo, il Rendiconto generale della gestione relativa all'anno precedente e lo propone al Comitato di indirizzo per la deliberazione. Il Rendiconto generale è approvato dalla Giunta e dal Consiglio regionale.
5. L'ARLAS adotta un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per *centri di costo*.
6. Sono centri di costo, oltre alla Direzione Generale, il Dipartimento per le attività del lavoro e della formazione professionale e il Dipartimento per le attività dell'istruzione.

#### Art. 15

##### *Servizio di Tesoreria*

1. Il servizio di Tesoreria è svolto dalla Banca che assolve alle funzioni di Tesoreria in favore della Regione Campania.

### TITOLO IV ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

#### Art. 16

##### *Organizzazione ed articolazioni*

1. L'ARLAS è organizzata per Dipartimenti e Aree di attività e specificamente:
  - a) Direzione generale – Segreteria – Posizioni di staff;
  - b) Dipartimento per le attività del lavoro e la formazione professionale;
  - c) Dipartimento per le attività di istruzione;
  - d) Area amministrativo-contabile;
  - e) Area sistemi informativi e assistenza tecnica;
  - f) Area progetti speciali.
2. I Dipartimenti e le Aree possono essere articolati in servizi e uffici.
3. Il Dipartimento per le attività del lavoro e la formazione professionale fornisce supporto tecnico alla Direzione Generale in ordine alle attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 21 della L.R. n. 14/2009.
4. Il Dipartimento per le attività di istruzione fornisce supporto tecnico alla Direzione Generale in ordine alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 21 della L.R. n. 14/2009.
5. I Dipartimenti sono diretti da dirigenti nominati dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale.
6. I direttori delle Aree e dei Servizi e delle articolazioni provinciali dell'ARLAS, che possono rivestire qualifica dirigenziale, vengono nominati su proposta del Direttore Generale previa deliberazione del Comitato di indirizzo e possono essere scelti anche tra persone esterne esperte in materia di lavoro e formazione professionale.
7. Il Direttore Generale, entro sessanta giorni dalla nomina, provvede alla riorganizzazione amministrativa dell'ARLAS.

#### Art. 17

##### *Dotazione organica e gestione del personale*

1. L'organizzazione dell'ARLAS e l'assegnazione delle relative risorse umane e professionali è determinata sulla base delle esigenze di lavoro, delle nuove funzioni a

essa attribuite dalla L.R. 18 novembre 2009 n. 14 e dalle priorità individuate dal Direttore Generale e sottoposte al Comitato di indirizzo.

2. Il Direttore Generale, entro sessanta giorni dalla nomina, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, provvede all'adozione della pianta organica strutturata per qualifiche e profili professionali da sottoporre alla deliberazione del Comitato di indirizzo e all'approvazione della Giunta regionale. L'adozione della pianta organica viene definita nell'ambito del contingente e della spesa complessiva determinati dalla Giunta regionale.